



COMUNE di MASER

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ART.14, COMMA 29, DEL D.L. 201/2011), APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TRIBUTARIA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (ART. 14, COMMA 13 DEL D.L. 201/2011) E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA MAGGIORAZIONE TRIBUTARIA.

L'anno 2013, addì **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	De Zen Daniele	Sindaco	X	
2	Benedos Claudia	Consigliere	X	
3	Altin Federico	Consigliere	X	
4	Bottin Aldo	Consigliere		X
5	Pellizzer Lino	Consigliere	X	
6	Battaglia Silvano	Consigliere	X	
7	Sartor Marco	Consigliere	X	
8	Bollin Federico	Consigliere	X	
9	Gazzola Raffaele	Consigliere	X	
10	Orsato Daniele	Consigliere	X	
11	Bianchin Enzo	Consigliere	X	
12	Vettoruzzo Alida	Consigliere	X	
13	Bastasin Livio	Consigliere		X
14	Martignago Giuliano	Consigliere		X
15	Gazzola Diego	Consigliere		X
16	Bittante Mirko	Consigliere		X
17	Zivelli Sandro	Consigliere	X	
			12	5
Assessori esterni:				
18	Serena Aldo		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo .

Il Sig. De Zen Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Gazzola Raffaele, Orsato Daniele, Zivelli Sandro ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Illustra l'argomento l'Assessore Benedos Claudia:

Il decreto legge, cosiddetto “*Salva Italia*”, di dicembre del Governo Monti, ha istituito la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilendo una maggiorazione della tariffa sui rifiuti pari a 0,30 euro per metro quadrato da parte di chi possiede, occupa o detiene locali e consentiva ai Comuni di aumentare tale maggiorazione fino a 0,40 euro.

Il Governo Letta, con il decreto legge n. 35 del 08/04/2013, ha modificato il decreto Monti stabilendo che la maggiorazione di 0,30 euro sia versata allo Stato per il 2013, e vieta ai Comuni, per l'anno 2013, di aumentare la maggiorazione.

Successivamente il Governo Letta ha stabilito che la TARES verrà abrogata dall'anno 2014 e sarà sostituita dalla discussa TRISE, composta dalla Tari più Tasi.

Pertanto, il Comune diventa quindi solo un esattore per conto dello Stato, in quanto è obbligato a predisporre ed inviare ai contribuenti il modello F24 per il pagamento.

Visto che la normativa lo consente, i Comuni soci di Contarina, tra cui Maser, hanno deciso di gestire tutte le attività connesse alla riscossione della maggiorazione attraverso Contarina Spa.

Pertanto, stasera andremo ad approvare la convenzione con Contarina, la quale sosterrà costi per circa 350.000, euro.

Come noto la TARES si compone di due voci: tributo comunale sui Rifiuti effettivamente prodotti e tributo sui Servizi indivisibili, quindi, i Comuni soci del Consorzio TV TRE hanno approvato il Regolamento Consortile per l'applicazione della Tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani, della quale stasera il Consiglio prende solamente atto. Per quanto riguarda invece la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali ogni Comune deve predisporre un proprio Regolamento che stasera andremo ad approvare, il quale specifica la base imponibile, se ci sono riduzioni, modalità di riscossione, accertamenti, entrata in vigore e molto altro.

Possiamo ben dire che questa Tares è una delle forme di prelievo più precarie e di brevissima vita del nostro ordinamento tributario che ha disorientato sia i cittadini che le Amministrazioni Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha istituito, a decorrere, dall'1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolti in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (TARES);
- ✓ il comma 13 del succitato art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, ha istituito una maggiorazione della sopra citata tariffa, pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
- ✓ il comma 29 dello stesso articolo prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;
- ✓ il comma 31 del medesimo articolo, inoltre, stabilisce che la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il successivo comma 32 prevede che i Comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili determinata ai sensi del comma 13;

VISTO l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 35 del 08.04.2013 con il quale sono state introdotte le seguenti modifiche normative:

- ✓ la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo dovuta per l'anno 2013, con le modalità previste dal comma 35 dello stesso D.L. 201/2011;
- ✓ i Comuni, limitatamente all'anno 2013, non possono aumentare la maggiorazione standard di € 0,30 al mq;

VISTO l'articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 e la successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 9.9.2013 che in merito alla maggiorazione standard per l'anno 2013 stabilisce che:

- ✓ deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- ✓ il comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013;
- ✓ qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese. *Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale;*

DATO ATTO che:

- ✓ il Comune di Maser, giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 1.3.1990, ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione mediante l'adesione al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;
- ✓ il Consorzio Treviso Tre è un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142 (oggi art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) per la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse dei rispettivi enti consorziati, tra cui il servizio d'igiene ambientale (in primis la gestione dei rifiuti, oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. Veneto 3/2000 e s.m.i.), ed inoltre svolge la funzione di Autorità Responsabile di Bacino Treviso Due in forza del provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre 1988;
- ✓ il consorzio Treviso Tre, pertanto, cumula le funzioni regionali di Ente di Bacino TV3 ai sensi dell'art. 11 del piano regionale di smaltimento approvato con p.c.r. n. 785 del 28/10/1988 (principalmente quella di gestione e realizzazione degli impianti) con una pluralità di servizi di comune interesse dei Comuni consorziati - tra i quali anche il servizio di nettezza urbana, raccolta, smaltimento trattamento e riciclaggio dei rifiuti (ossia, l'intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico nocivi;
- ✓ lo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed attuative dell'art. 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009, n. 191" con la quale verranno individuati i nuovi Consigli di Bacino;
- ✓ ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei;
- ✓ in attesa della definizione dei nuovi Consigli di Bacino, ai sensi della predetta L.R. 52/2012, al Consorzio di Bacino TV3 spetta il compito di adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ✓ il Consorzio Treviso Tre, unitamente al Consorzio Intercomunale Priula, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha disposto la cessione del ramo d'azienda gestionale alla propria società Contarina S.p.A., mantenendo altresì in capo allo stesso Consorzio le funzioni di regolazione e controllo del servizio pubblico integrato di gestione associata dei rifiuti, compresa la determinazione della tariffa;
- ✓ il Consorzio Treviso Tre dal 2007 gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario "*in house providing*", utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto "porta a porta", con applicazione della tariffa "puntuale", secondo il principio europeo "*chi inquina paga*", con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi, ottenendo in tal modo risultati di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti e applicando condizioni economiche vantaggiose per gli utenti serviti;

ATTESO che il suddetto sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è un sistema puntuale e che, pertanto, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il Comune di Maser può continuare ad applicare una tariffa avente natura corrispettiva - come peraltro confermato dalle linee guida ministeriali - tariffa applicata e riscossa dal soggetto;

VISTO il Regolamento consortile per l'applicazione della Tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani (art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011) costituito da 28 articoli e nr. 12 allegati come da allegato "A" alla presente deliberazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre nr. 12 del 02.07.2013, riunitasi in seduta congiunta con l'Assemblea del Consorzio Priula;

VISTO, inoltre, il Decreto n. 10 in data 02/07/2013 con il quale il Presidente Commissario per le Funzioni di Ente Responsabile di Bacino Treviso 3 approva il "Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani (art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011)" nel testo approvato dall'Assemblea consortile come sopra specificato;

RITENUTO di prendere atto del Regolamento consortile di cui sopra e di farlo proprio;

RILEVATO che Contarina S.p.A., in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è legittimata a riscuotere la tariffa corrispettivo di cui al comma 29 del medesimo articolo;

VISTO lo schema di regolamento comunale per l'applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14 del D.L. n. 201/2011) costituito da 13 articoli, come da allegato "B" alla presente deliberazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 12 del 2 luglio 2013, riunitasi in seduta congiunta con l'Assemblea del Consorzio Priula;

RITENUTO di approvare il predetto regolamento che il Consorzio Treviso Tre, in coerenza con il principio della gestione unitaria, quale scelta di fondo che ha sempre contraddistinto le logiche organizzative e di esecuzione delle proprie attività, ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dei Comuni associati in modo da rendere unitaria ed omogenea l'applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, considerato che i presupposti ed i soggetti passivi sono i medesimi di quelli determinati in sede di regolamentazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti al quale, pertanto, si fa espresso riferimento per la disciplina di tali aspetti;

VISTO l'art. 10, comma 2, lett. g) del D.L. 35 del 08/04/2013, che prevede la facoltà per i Comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che il Comune, a norma del sopra citato comma 32 dell'art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, applica il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di cui al comma 13 del medesimo decreto-legge n. 201/2011;

RITENUTO di avvalersi: del Consorzio Treviso 3 e della sua società Contarina S.p.A., soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani, per la gestione della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

VISTA la convenzione per il servizio di riscossione della maggiorazione tributaria di cui all'art.14 comma 13 del D.L. 201/2011 (allegato "C");

DATO ATTO che i predetti regolamenti e convenzione esplicano la propria efficacia dal 1° gennaio 2013, come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ATTESO che il decreto legge n. 54 del 21.05.2013 ha previsto la prossima approvazione di una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e pertanto i predetti regolamenti potranno subire eventuali modifiche;

ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l'allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Zivelli), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di prendere atto e di far proprio** il "Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani (art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011)" costituito da 28 articoli e n. 12 allegati, come da allegato "A" alla presente deliberazione, approvato in forma associata, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 12 del 2 luglio 2013, riunitasi in seduta congiunta con l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Priula, nonché con Decreto del Presidente Commissario per le Funzioni di Ente Responsabile di Bacino Treviso 3 n. 10 in data 02/07/2013, che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2013;
2. **di approvare** il regolamento comunale per l'applicazione della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011) composto da n. 13 articoli, come da allegato "B", alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2013;
3. **di approvare** la convenzione per il servizio di riscossione della maggiorazione tributaria di cui all'art.14 comma 13 del D.L. 201/2011 (allegato "C");
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento sopra approvato, per l'anno 2013 la maggiorazione tariffaria per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili viene applicata nella misura di 0,30 euro al metro quadrato;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. 8.4.2013, n. 35, per il solo anno 2013, la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, è versata direttamente allo Stato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di c/c postale da approvarsi con apposito decreto ministeriale;
6. **di dare atto** che la misura della maggiorazione rimane confermata di anno in anno, fino all'approvazione di una nuova misura della maggiorazione stessa, ovvero fino a modifica di legge;
7. **di demandare** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione con il soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani di apposita convenzione per la gestione associata della maggiorazione tributaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (allegato C);
8. **di fornire** indicazione al Consorzio TV3 di non emettere modelli F24 per importi TARES uguali e inferiori ad euro 2,00.-

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Zivelli), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto De Zen Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Pubbl.

Su conforme dichiarazione del Messo comunale copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo

REFERTO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo